

“Ritenuta la necessità di disporre C.T.U. affinché il consulente, presa visione degli atti di causa, sentite le parti o i terzi, accerti:

- 1 L'eventuale conoscibilità dello stato di insolvenza della società attrice “in bonis” da parte della convenuta in base ai dati desumibili dalla documentazione in atti;
- 2 Previa individuazione della misura del fido, la sussistenza sul conto corrente per cui è causa di rimesse aventi carattere solutorio in base al noto criterio del saldo disponibile in relazione all'anno anteriore al decreto di apertura della procedura, con la loro conseguente quantificazione, escludendosi le eventuali poste bilanciate;